

## REGIONE SICILIA

### Art.30 L.R.n.21 del 10/12/2001- Turismo rurale (22).

1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. **Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico** (23);
  - b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
  - c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona (24).
5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competente.
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

(22) Vedi il Dec.Ass. 6 giugno 2002 che ha approvato i requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività del turismo rurale.

(23) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 7, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: "a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e catastati come edifici rurali."

(24) Per l'applicazione del presente comma vedi quanto dispone l'art. 1, comma 8, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

